

# COMUNICATO

Negli incontri avuti con l'ABI nei giorni 20 e 21 Ottobre si é provveduto a chiarire alcuni punti del rinnovo contrattuale che potevano dare adito a diverse interpretazioni. Riteniamo sia stato un approfondimento utile che eviterà, per il futuro, sui temi trattati, contrasti nell'applicazione del nuovo contratto. Elenchiamo di seguito gli argomenti discussi e le interpretazioni concordate:

## ORARIO DI LAVORO

### **Sportelli al Sabato**

Gli sportelli turistici, gli ipermercati, i supermercati che applicano le precedenti previsioni (Lunedì pomeriggio/Sabato mattina, Martedì/Sabato) rientrano nei limiti percentuale del 10% degli sportelli e i lavoratori adibiti in quella del 13%, riconoscendo loro la relativa indennità. Sono esclusi da tale normativa i lavoratori che effettueranno i nuovi orari del 9x4 o del 6x6. In questo ultimo caso si pone a livello aziendale la necessità di un raccordo con le norme INPS relative alla possibilità di corrispondere il ticket pasto solo se é prevista la consumazione del pasto (prevedere una pur minima pausa destinata a ciò). Tale questione si pone, ovviamente, per tutte le attività a cui saranno destinati lavoratori con orario 6x6.

### **Banca ore**

Chi opterà, dal 1° Gennaio 2000, per un orario di 37 ore e trenta (invece di 37 ore), avrà un credito di 23 ore che rientrano nelle 50 ore di flessibilità da recuperare. Ciò significa che le ore di flessibilità necessarie per entrare in "straordinario" sono 27. Si é convenuto inoltre che, se per causa di forza maggiore (i cui casi saranno identificati in sede di stesura dell'articolo contrattuale) non sarà possibile recuperare la flessibilità entro il termine di 10 mesi dalla loro effettuazione, si potrà spostare tale termine. **Recupero 2 giornate ex festività civili coincidenti con la domenica.**

Le modalità di fruizione saranno concordate tra le parti.

## QUADRI DIRETTIVI

L'orario di lavoro é collegato a quello degli altri lavoratori: di norma 37 ore settimanali, ovvero 36 ore nelle fattispecie che lo prevedono, Dall'1/1/2000, tutti i quadri direttivi hanno diritto a 26 gg. di ferie, tale soluzione assorbe la riduzione di una giornata che, per gli altri lavoratori é prevista dall'1/1/2001.

### **Part-Time**

Valgono le regole generali sul Part/Time. La base di calcolo per proporzionare lo stipendio sarà correlata ad una prestazione settimanale di 37 ore ; le prestazioni supplementari saranno disciplinate correlativamente alla normativa del restante personale (autogestione, autocertificazione ecc.). In materia di orario di lavoro, occorrerà comunque fare una verifica complessiva del coordinamento tra disposizioni di legge e normativa

contrattuale.

### **Trasferimenti**

Continuano a valere per i quadri direttivi di 1° e 2° livello le norme di garanzia individuale (22 anni di servizio e 45 di età).

## **PARTE ECONOMICA**

### **Trattamento di missione**

Anche le missioni di "lungo raggio e breve durata" rientrano nei limiti previsti dall'accordo. Il regime di diaria è previsto solo per missioni superiori a quattro giorni *nel mese*, pertanto anche nel caso di missioni che iniziano negli ultimi giorni del mese e terminano nei primi giorni di quello successivo vale il regime del "pie' di lista".

### **Assegno di anzianità nella qualifica o nel grado**

Viene ripartito in 13 mensilità. La differenza ACRI verrà erogata con la 13<sup>a</sup>.

### **Premio di rendimento**

La divisione della quota standard su 13 mensilità, vale per tutte le aziende, anche quelle che avevano una misura inferiore. Le quote aziendali eccedenti lo standard seguono la dinamica retributiva del lavoratore sia per gli scatti di anzianità che per la progressione di carriera. Nel Duemila saranno liquidati anche i premi di rendimento per la competenza 1999.

### **Assegni "Ad personam" per gli attuali funzionari**

E' stato confermato ulteriormente che gli assegni "ad personam" derivanti dalla ristrutturazione della retribuzione, saranno anch'essi oggetto di rivalutazione secondo le percentuali concordate.

### **Tabelle retributive**

La riforma della retribuzione entrerà in vigore anche per l'ACRI dall'1/1/2000, mantenendo però la classificazione attualmente in vigore, che sarà uniformata solo dopo gli accordi integrativi aziendali. Da tale data i vice-capo commessi e gli operai saranno inquadrati con qualifica e stipendio superiore.

## **PERMESSI DI STUDIO**

Dal 2002 l'ulteriore giornata di permesso per studio sarà prevista per tutte le facoltà e le lauree brevi.

## **DECORRENZA**

Come da noi richiesto, gli aumenti retributivi decorreranno comunque dall'1/10/99 mentre la decorrenza per l'applicazione degli altri istituti sarà la data di firma dell'accordo, dopo l'approvazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

## **TURNI**

Resta aperto un problema interpretativo e di applicazione relativo al regime di turni per le tre aree professionali, mentre per i quadri direttivi l'ABI ha confermato la applicazione della normativa attualmente prevista per gli attuali funzionari.

E' stato infine confermato all'ABI che il termine previsto per la consultazione rimane fissato per il 5 Novembre.

**LE SEGRETERIE NAZIONALI  
FABI-FALCRI-FIBA/CISL-FISAC/CGIL-SINFUB-UILCA/UIL**